

**COMUNICAZIONE
PER LA ELIMINAZIONE DELLA VEGETAZIONE SPONTANEA INFESTANTE
E DEI RESIDUI DELLE COLTIVAZIONI
L.R. 4 marzo 2005, n. 8**

Io sottoscritt _____

nat _____ a _____ il _____

residente a _____ in via _____ n.

_____ telefono _____ pec/email _____

in qualità di _____ (proprietario, affittuario, rappresentante
legale, conduttore) del fondo su cui le operazioni di piro trattamento

COMUNICO

che il giorno ___/___/202___

che tra il giorno ___/___/202___ e il giorno ___/___/202___

presumibilmente tra le ore _____ e le ore _____

nell'agro _____ di _____ Fornelli _____ (IS), _____ via

_____, Fg _____

P.lla/e _____ località _____ superficie

approssimativa interessata dall'intervento _____

procederò al piro trattamento dei residui vegetali secondo quanto previsto dalla L. R. e buona pratica, oltre eventuali altre previsioni normative.

DICHIARO

di voler rispettare, e che rispetterò, tutti i vincoli e prescrizioni previste dalla normativa vigente e che sussistono tutte le condizioni in essa riportate per il piro trattamento dei residui vegetali; preciso che adotterò misure di sicurezza e/o mezzi idonei per lo spegnimento e bonifica.

La presente comunicazione è sottoscritta ai sensi ed agli effetti dell'art. 47 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445; il firmatario è consapevole delle sanzioni penali cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci.

___/___/202___

FIRMA _____

Ai sensi del GDPR e del Codice Privacy, consento il trattamento dei dati personali unicamente per il completamento del procedimento amministrativo e delle attività di controllo.

FIRMA _____

Allego:

Fotocopia del documento di identità

(si vedano note sul retro)

Giusta articolo 2 LR 4 marzo 2005 n. 8, estratto per sintesi:

1. In tutto il territorio della regione, dal 1° giugno al 30 settembre, è vietato bruciare sui campi le stoppie delle colture graminacee e leguminose, le erbe dei prati, le erbe palustri nonché quelle infestanti anche nei terreni incolti, lungo le strade comunali, provinciali, statali, le autostrade e le ferrovie. È inoltre vietata la bruciatura dei residui vegetali provenienti da potatura o da decespugliamenti, anche in cumuli, nonché di qualsiasi altro deposito di materiale infiammabile o combustibile.

2. Il periodo previsto al comma 1 può essere modificato con decreto del Presidente della Giunta regionale anche su richiesta dei sindaci.

....

6. Nei periodi consentiti, le operazioni di bruciatura devono essere eseguite in condizioni atmosferiche ottimali, in assenza di vento e nelle prime ore del mattino, previa comunicazione al Comando dei vigili urbani dei Comuni in cui ricadono i fondi, da trasmettere almeno cinque giorni prima. La comunicazione deve essere esibita alle autorità che effettuano il controllo.

7. La bruciatura della vegetazione e dei residui colturali, dei residui di potatura o di decespugliamenti, deve essere praticata riunita in cumuli, ovvero tracciando, lungo tutto il perimetro del fondo interessato, una precesa o capezzagna o fascia parafuoco della larghezza di almeno 5 metri, elevata a 10 lungo i confini con superfici boscate e cespugliate, ivi compresa la macchia mediterranea, ovvero destinate a colture arboree o arbustive.

....

9. L'operazione di bruciatura deve essere garantita dalla presenza di:

- a) due persone sino a 5 ettari;
- b) tre persone sino a 10 ettari;
- c) cinque persone sino a 20 ettari;
- d) oltre i 20 ettari, una persona in più per ogni 5 ettari.

10. Al fine di consentire alla fauna, eventualmente presente sul terreno, la possibilità di fuga, la bruciatura dei residui in pieno campo va eseguita partendo dal centro o dal lato sottovento dell'appezzamento.